

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2601 del 2015 proposto da

Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (Mibact), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,12;

contro

XXX e Comune di Tramonti, non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA -SEZIONE STACCATA DI SALERNO - SEZIONE II, n. 1430/2014, resa tra le parti, concernente annullamento di autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Tramonti per lavori di recupero di fabbricato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del 6 ottobre 2015 il cons. Marco Buricelli e udito per l'Amministrazione appellante l'avvocato dello Stato Del Gaizo;

sentita la parte appellante ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm. ;

visto l'art. 92 Cod. proc. amm. ;

precisato in via preliminare che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29 luglio 2014 e che il ricorso in appello, spedito per la notifica il 16 marzo 2015, risulta tempestivo;

premesso e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

1. Nel 2010 il signor XXX ha impugnato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, il decreto del 10 dicembre 2009 con il quale il Mibact –Soprintendenza di Salerno e Avellino, ha annullato l'autorizzazione paesaggistica n. 2500 del 21 aprile 2009 rilasciata dal Comune di

Tramonti (SA) in relazione a un intervento di “recupero fabbricato (di proprietà del Bove Marrazzo) allo stato di rudere”.

A sostegno del ricorso il XXX ha dedotto quattro motivi.

Il Mibact si è costituito per resistere.

2. Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo ha dapprima respinto il motivo con il quale era stata rilevata l’illegittimità del disposto annullamento in quanto asseritamente intervenuto oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 159 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; ha quindi giudicato fondata e da accogliere la censura basata sulla violazione delle regole procedurali (cfr. articoli 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990) in quanto la Soprintendenza, prima di adottare il decreto impugnato, non avrebbe comunicato al ricorrente l’inizio del procedimento di annullamento, e non risulta comprovato che il ricorrente sia venuto a conoscenza in altro modo dell’esistenza del procedimento; e ha annullato il provvedimento impugnato, con assorbimento dei restanti motivi proposti, compensando le spese.

3. Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, il Mibact ha proposto appello contestando le argomentazioni e le statuizioni della sentenza e chiedendo la riforma della decisione e, per l’effetto, il rigetto del ricorso di primo grado.

4. L’appellato, benché ritualmente e tempestivamente intimato, non si è costituito.

5. L’appello è fondato e va accolto. La censura di violazione degli articoli 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990, proposta in primo grado e accolta in sentenza, andava respinta.

Indipendentemente da ogni questione circa la specialità della disciplina rilevante per la fattispecie in questione, va considerato in termini generali che la garanzia procedimentale di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990, anche alla luce della “dequotazione” dei vizi formali e procedurali del procedimento amministrativo, non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento finale, non va applicata –come segnala la giurisprudenza consolidata- “meccanicamente e formalisticamente”, ma va attuata secondo criteri sostanzialistici e antiformalistici. E perciò, ove si rilevi aliunde che l’interessato ha comunque avuto notizia del procedimento di cui si verte, non v’è ragione per ritenere sussistere la violazione del principio di cui si verte.

In punto di fatto, dagli atti di causa risulta che il Mibact –Soprintendenza di Salerno e Avellino, in data 8 giugno e 9 settembre 2009 aveva chiesto “integrazioni” al Comune di Tramonti, poiché la documentazione tecnico –amministrativa pervenuta non consentiva all’Ufficio di esaminare in modo compiuto “la pratica relativa all’autorizzazione paesaggistica comunale n. 2500 del 21 aprile 2009”.

Risulta inoltre che il tecnico del ricorrente, geom. Clemente Camera, con nota documentata del 2 luglio 2009, avente a oggetto “richiesta integrazione da parte della B.A.A.S. ...pratica B.A.A.S. prot. n. 16267 dell’8.6.2009...committente XXXLuca...perizia asseverata”, ha fornito alla Soprintendenza –alla quale la nota risulta giunta il 16 luglio 2009- chiarimenti “ad integrazione della pratica”.

Nell’oggetto della nota del tecnico di parte si fa riferimento in modo esplicito alla richiesta d’integrazione della Soprintendenza, con l’indicazione precisa della data e del numero di protocollo della richiesta medesima.

Da ciò si desume che, esaminando la questione da un’angolazione, come detto, non formalistica e secondo proporzionalità e ragionevolezza, come puntualmente rileva l’Amministrazione appellante ben poteva assumersi che il ricorrente avesse avuto notizia aliunde dell’avvenuta trasmissione degli atti dal Comune alla Soprintendenza e dell’attivazione del procedimento diretto all’(eventuale) annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, sicché l’appellato avrebbe senz’altro potuto far pervenire proprie osservazioni all’Amministrazione statale.

Di qui la non divisibilità della sentenza: nel caso in esame risulta in concreto essere stata resa possibile la partecipazione del privato al procedimento, al di là dell'osservanza degli obblighi formali di cui all'art. 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990.

Per le ragioni suindicate il ricorso in appello va accolto, Per l'effetto, posto che l'appellato non si è costituito e non ha quindi potuto riproporre i motivi di primo grado dichiarati assorbiti in sentenza, in riforma della decisione impugnata il ricorso di prime cure va respinto.

Tuttavia, le peculiarità della controversia evidenziate sopra appaiono tali da giustificare in via eccezionale la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese di entrambi i gradi del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)